



COMUNE DI BONIFATI

Provincia di Cosenza
Piazza Domenico Ferrante n. 33 – 87020 Bonifati CS

C.F. 00390090785

Pec: protocollo.bonifati@asmepec.it

350

ORDINANZA N. 15 DEL 29/04/2024

ORDINANZA BALNEARE SULL'UTILIZZO DEL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2024

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO
Settore IV Urbanistica e Demanio Marittimo

- VISTI** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- VISTO** il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22-7-1975, n. 382";
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n° 59";
- VISTA** la Legge Regionale 21 dicembre 2005, n° 17 "Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo";
- VISTO** l'art. 24 comma 2 del Piano di Indirizzo Regionale (P.I.R.) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) nel quale è previsto che i Comuni predispongono ed emettono ordinanza balneare di disciplina degli aspetti propri dell'attività turistico ricreativa;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 619 del 28/09/2007 con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni inerenti alle concessioni demaniali marittime per finalità turistiche ricreative;
- VISTO** il Decreto del Dipartimento Urbanistica e Governo del Territorio Regionale n. 16066 del 24/10/2007, pubblicato su BURC del 28/12/2007, per l'esecutività del suddetto trasferimento di funzioni;
- VISTO** il PIR - Piano di Indirizzo Regionale, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria del 14.07.07 (suppl. straordinario n. 3 al n. 12 del 30.06.07) in base al quale, ai sensi dell'art. 24, comma 2, i Comuni costieri emettono l'ordinanza balneare riferita all'anno in corso per quanto riguarda gli aspetti propri dell'attività turistico-ricreativa di loro competenza;
- VISTA** l'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15 del 2023 emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro acquisita da codesto Ente con prot. 3192 del 14/06/2023;
- RICHIAMATO** altresì il Piano Comunale Spiaggia, adottato dal Commissario Straordinario ed approvato dalla Provincia di Cosenza con Decreto n. 01 del 24/07/2023;
- VISTI** gli artt. 30, 68, 1161, 1164, 1174 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTO l'art. 24 - (*Spiagge e Stabilimenti Balneari*) della Legge Regionale n. 45 del 03/10/2023– Promozione del benessere degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo;

CONSIDERATA la necessità di emanare disposizioni relative all'uso del litorale marittimo per finalità turistico-ricreative ed alle attività connesse svolte sul tratto di costa compreso tra loc. Pietra Bianca e loc. Santa Maria (limite del territorio comunale);

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO il decreto Sindacale n. 33 del 21/12/2023 di nomina del responsabile del servizio,

ORDINA

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

La presente Ordinanza si applica su tutto il litorale del Comune di Bonifati ed è volta a disciplinare l'utilizzo a scopo balneare e ricreativo delle aree demaniali marittime e degli specchi acquei prospicienti.

La durata della stagione balneare è disposta dal 1° maggio e fino al 31 di ottobre, mentre le strutture balneari devono garantire la propria attività fino al 30/09/2024.

Ogni stabilimento balneare, nell'arco della stagione balneare come sopra definita, deve garantire la propria attività per almeno tre mesi consecutivi e comprensivi dei mesi di luglio ed agosto.

Presso ogni struttura balneare in attività deve essere operante un servizio di salvataggio, con le modalità ed orari indicati dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare dell'Autorità Marittima competente nel territorio.

L'Amministrazione Comunale relativamente alle spiagge a scogliere libere non assicura il servizio di salvataggio.

ART. 2 - ZONE DI MARE RISERVATE AI BAGNANTI

La zona di mare per una distanza di 150 metri dalla battigia, in presenza di spiaggia, e di 100 metri dalla scogliera, in presenza di coste alte o a picco, è riservata di norma alla balneazione. Tale limite deve essere segnalato, a cura dei concessionari di stabilimento balneare, con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di metri 50 l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza della estremità del fronte mare della concessione.

Per gli specchi acquei antistanti le spiagge libere, frequentate da bagnanti, il Comune provvede ad apporre un'adeguata segnaletica ben visibile agli utenti, in quanto trattasi di aree non segnalate, con le seguenti diciture, redatta anche in lingua inglese, "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE (METRI 150) NON SEGNALATO", oltre che "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (1,60 mt) NON SEGNALATO".

Pertanto nelle zone di mare antistanti le aree destinate alla libera balneazione, ove manchi il posizionamento di tali gavitelli, la balneazione deve svolgersi con la massima attenzione in quanto il limite delle acque destinato alla balneazione non risulta segnalato.

Le spiagge libere presenti lungo il litorale territoriale, in conseguenza dell'impossibilità di provvedere efficientemente in merito, sono fruibili con la consapevolezza dell'assenza di:

- a) Servizio di salvataggio;
- b) Segnale individuante il LIMITE ACQUE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE posto a 150 metri dalla battigia;
- c) Segnale del LIMITE ACQUE SICURE individuante i fondali con profondità maggiore di 1,60 metri.

Nella predetta zona di mare è vietato:

- il transito di qualsiasi imbarcazione, ad eccezione dei natanti a remi tipo jole, canoe, pattini mosconi, lance, nonché pedalò e simili;
- l'ormeggio di qualsiasi imbarcazione o natante salvi i casi regolarmente autorizzati con apposita concessione demaniale marittima.

ART. 3 - ZONE DI MARE INTERDETTE ALLA BALNEAZIONE

Resta fermo il divieto di balneazione:

- Nella zona di mare preclusa alla balneazione con Ordinanza Sindacale n. 33 del 01/06/2015 del Comune di Bonifati, in località Zilletta, a causa di potenziale pericolo di caduta materiale dal costone roccioso;
- Nella zona litoranea del Comune di Bonifati a ridosso del tratto di strada via Cristoforo Colombo compreso tra la foce del torrente San Pietro coordinata geografica 39°33'38.2" N - 15°52'19.2"E e l'area individuata con la coordinata geografica 39°33'26.0"N - 15°52'24.0"E, in quanto l'area risulta impraticabile, inaccessibile oltre che priva di arenile a causa delle forti mareggiate verificatesi nei mesi scorsi;
- Nella zona litoranea del Comune di Bonifati interessata dai lavori di: "Intervento integrato per il

completamento delle opere di difesa costiera e ricostruzione del litorale” di cui all’Ordinanza Sindacale n. 23 del 22/02/2018;

- All’interno del corridoio di lancio antistante le concessioni demaniali marittime destinate alla sosta ed allo stazionamento, all’alaggio ed al varo di imbarcazioni;
- Nel raggio di 100 mt. da gavitelli e boe di ormeggio di imbarcazioni, ovvero da ogni altro segnalamento marittimo galleggiante.

ART. 4 - PRESCRIZIONI SULL’USO DELLE SPIAGGE DESTINATE ALLA LIBERA BALNEAZIONE

Nelle spiagge destinate alla libera fruizione è vietato:

- lasciare unità navali in sosta, ad eccezione della sosta occasionale e temporanea di natanti a remi, canoe, pattini, mosconi, lance, pedalò e similari, al di fuori delle aree a ciò destinate e ad eccezione di quelle destinate al noleggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio, qualora ciò non comporti nocimento o fastidio alle preesistenti attività balneari;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ogni tipo di struttura o attrezzatura nonché unità navali di qualsiasi genere, la fascia di 5 metri lineari dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza. I concessionari frontisti sono tenuti a rispettare e a far osservare la predetta prescrizione;
- utilizzare e/o lasciare, oltre il tramonto del sole, attrezzature balneari, ombrelloni, sdraio, sedie, tende ed ogni altro tipo di attrezzatura o struttura;
- campeggiare o effettuare insediamenti occasionali anche con tende, camper e/o altre strutture ovvero effettuare qualsiasi attività di tipo residenziale (cucinare, pernottare, etc.), accendere barbecue e fornelli da campeggio nonché accendere fuochi liberi direttamente sulla sabbia;
- praticare attività/giochi che possano costituire pericolo nonché arrecare danni o molestie ai bagnanti, turbativa alla quiete pubblica o nocimento all’igiene dei luoghi;
- tenere radio o altro apparecchi di diffusione sonora a volume tale da arrecare disturbo alla quiete pubblica, nonché fare uso degli stessi tra le ore 13:00 e le ore 16:00, ad eccezione degli avvisi di pubblica utilità diramati mediante altoparlanti. È, altresì, fatto divieto di utilizzo di apparecchi di diffusione sonora direttamente sull’arenile;
- accendere fuochi di qualsiasi genere e/o natura, falò, introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili, salvi i casi appositamente autorizzati;
- effettuare riparazioni su apparati motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni e a natanti in genere in violazione delle norme in materia di tutela ambientale;
- distendere reti, gettare anche in mare o lasciare sulla spiaggia rifiuti di qualsiasi genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;
- gettare/abbandonare in mare, sugli arenili, nei camminamenti e percorsi annessi rifiuti di qualsiasi genere, bruciare materiali di ogni tipo. Il conferimento degli stessi dovrà avvenire esclusivamente in conformità alle disposizioni dettate a mezzo dei regolamenti e delle ordinanze sindacali vigenti;
- esercitare attività commerciali, di pubblico esercizio, di servizi e terzarie, ecc., sia in forma fissa che itinerante, senza le preventive necessarie autorizzazioni;
- esercitare attività itinerante per la preparazione e la somministrazione di generi alimentari di qualsiasi natura;
- esercitare vendita itinerante di bevande alcoliche;
- effettuare prestazioni, comunque denominate, riconducibili a massaggi estetici o terapeutici e qualsiasi tecnica di decorazione corporea quali tatuaggi, body piercing ecc... I gestori pubblici o privati, ovvero coloro che comunque abbiano l’effettiva disponibilità, a qualunque titolo, di tratti di litorale, sono tenuti a segnalare alle competenti autorità ogni violazione del suddetto divieto;
- effettuare attività pubblicitaria, attività promozionali (mediante la distribuzione di manifestini e/o lanci degli stessi anche a mezzo aerei);
- svolgere manifestazioni sportive e/o ricreative o spettacoli pirotecnici senza il possesso delle autorizzazioni dei competenti Uffici comunali nonché dei prescritti permessi come per legge, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti;
- sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi d’acqua riservati ai bagnanti con qualsiasi mezzo aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a 300 mt. ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- pescare con qualsiasi tipo di attrezzo e/o attrezzatura nelle zone destinate alla balneazione dalle ore 08.00 alle ore 20.00;
- posizionare gavitelli di ormeggio senza specifica concessione;

- sostare nei corridoi di lancio ovvero attraversarli a nuoto;
- ormeggiare qualsiasi tipo di imbarcazione e/o natante nei corridoi medesimi;
- spostare, occultare o danneggiare cartelli, segnali fissi o galleggianti (boe, gavitelli, ecc.) posti a tutela della pubblica incolumità e salute;
- condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale, ad eccezione degli animali da affezione di cui alla legge regionale n. 45/2023 per i quali si rimanda all'art. 6 della presente ordinanza, anche se munito di museruola o guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati dai fotografi o cineoperatori. Sono esclusi dal divieto i cani di salvataggio a guinzaglio, i cani guida per i non vedenti se accompagnati dai rispettivi utilizzatori;
- realizzare qualsiasi opera, manufatto e/o struttura, anche se di tipo amovibile e provvisoria, assimilabile ad interventi di carattere edilizio, senza la preventiva autorizzazione/comunicazione dell'Autorità competente; è fatta eccezione per l'installazione delle postazioni di salvamento;
- montare strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni di altezza superiore a metri 3 durante la stagione balneare. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di autorizzare variazioni in aumento in relazione a particolari eventi o manifestazioni. In ogni caso, qualora le strutture gonfiabili e/o altre attrezzature e/o attrazioni siano ricomprese nell'elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, il relativo utilizzo è disciplinato dalla specifica normativa vigente in materia.

Sull'intero arenile destinato alla Balneazione, è vietato utilizzare, transitare, parcheggiare o sostare con qualsiasi tipo di veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia e al soccorso. Esclusivamente ai mezzi utilizzati per la pulizia, la cura delle spiagge e per la manutenzione pubblica è consentita, in via ordinaria, transitare e sostare sull'arenile dalle ore 20,00 di sera alle ore 8,00 del mattino. In via eccezionale, per eventi non ordinari che intensificano la raccolta dei rifiuti spiaggiati o che comportano la necessità di interventi di manutenzione, la completa esecuzione del servizio di pulizia delle spiagge e di manutenzione potrà protrarsi anche oltre le ore 8.00.

Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da portatori di handicap atti a consentire autonomia negli spostamenti.

ART. 5 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI

I concessionari di tutte le strutture balneari devono:

DISPOSIZIONI GENERALI

- Chiunque gestisca strutture destinate alla balneazione ubicate sul demanio marittimo deve obbligatoriamente conformarsi alle condizioni stabilite nell'atto concessorio nonché alle prescrizioni di cui all'Ordinanza dell'Autorità Marittima, per quanto attiene l'organizzazione del servizio di assistenza e salvataggio e l'uso degli specchi acquei.
- Le strutture balneari sono aperte al pubblico, per la balneazione, dalle ore 08.00 alle ore 20.00, con possibilità di protrarre l'apertura dei servizi accessori fino all'orario consentito dall'Amministrazione Comunale secondo le disposizioni in materia di orari di esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- Ogni stabilimento deve essere provvisto di concessione demaniale marittima, di licenza di esercizio e di autorizzazione sanitaria, rilasciati a cura delle autorità competenti.
- Per particolari eventuali manifestazioni straordinarie che prevedono l'occupazione temporanea (massimo 7 giorni) di suolo demaniale marittimo (spiaggia libera), dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune, previa l'acquisizione di tutte le autorizzazioni dei competenti uffici.
- È fatto obbligo esporre in luoghi ben visibili dagli utenti, per tutta la durata della stagione balneare, una copia della presente Ordinanza, una tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, nonché le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
- È vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento e per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, con esclusione di eventuali locali di servizio. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.
- Nel periodo compreso tra le ore 01.00 e le ore 05.00 è vietato l'utilizzo delle spiagge e delle relative attrezzature (sdraio, lettini, ombrelloni ecc.) salvo espresso consenso del concessionario.

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELL'AREA IN CONCESSIONE

- L'installazione della struttura balneare deve essere eseguita in conformità al progetto autorizzato dai componenti uffici comunali;
- Il concessionario dovrà assicurare la perfetta manutenzione e pulizia dell'area in concessione fino alla battigia ed anche lo specchio d'acqua immediatamente prospiciente. I materiali di risulta dovranno essere raccolti e smaltiti secondo la normativa vigente in materia.

- Sistemare i materiali di risulta in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori comunali, i rifiuti solidi urbani dovranno comunque essere trasportati, a cura del concessionario, nei cassonetti predisposti dalle ditte e/o aziende incaricate del servizio di ritiro dei rifiuti, negli orari e con le modalità fissate dall'Amministrazione Comunale;
- I lavori di pulizia e movimento sabbia da eseguire utilizzando il mezzo meccanico, potranno essere effettuati entro il 31 Maggio, previa comunicazione al Comune ed all'Autorità Marittima competente per territorio.
- Il numero degli ombrelloni, da installare a qualsiasi titolo sull'arenile, deve essere tale da non intralciare la circolazione dei bagnanti.
- Liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari;
- Qualora siano utilizzate docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o sapone; i concessionari/titolari di stabilimenti balneari devono, in tal caso apporre in prossimità di tali docce idonei cartelli monitori (di divieto).

ASSISTENZA E SOCCORSO

- Negli stabilimenti balneari l'organizzazione del servizio di salvataggio e delle misure volte a garantire la sicurezza della balneazione e delle attività connesse è disciplinata da apposita Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 15 del 2023, emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Cetraro, parte integrante della presente.

VISITABILITÀ DEGLI IMPIANTI ED ACCESSI AL MARE

- I concessionari devono garantire la visitabilità degli impianti e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili e con difficoltà motorie, ai sensi della L. n. 104/92. Nelle aree in concessione devono essere predisposti, al fine di rendere possibile l'accesso al mare ai soggetti portatori di handicap, idonei camminamenti che consentono l'abbattimento di ogni impedimento alla fruibilità delle spiagge da parte dei disabili, fermo restando l'obbligo di adottare ogni accorgimento ai sensi dell'art. 23 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, e dovranno comunque essere rimossi a fine stagione balneare;
- I servizi igienici per disabili devono essere dotati di apposita segnaletica, riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata individuazione.

FASCIA DEI 5 METRI

- Le aree in concessione possono essere recintate con modalità che non costituiscano barriera visiva. Tali recinzioni, al fine di garantire il libero transito e per ragioni di sicurezza, si interrompono ad una distanza di m. 5 dalla battigia.
- Nella fascia dei 5 metri dalla battigia antistante l'area in concessione è vietata la presenza di attrezzature di ogni tipo, fatti salvi i mezzi di soccorso.

ART. 6 – ACCESSO ALLE SPIAGGE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

- Al momento dell'accesso, il conduttore è tenuto ad avere con sé:
 - a) certificato d'iscrizione alla anagrafe obbligatoria per i cani;
 - b) certificato rilasciato da un medico veterinario, valido per sessanta giorni dalla data di rilascio, che attesti la buona salute dell'animale, l'assenza di qualsiasi sintomatologia clinica riconducibile a malattie trasmissibili, anche di natura non zoonotica e di endo ed ectoparassitosi;
 - c) attestazione del servizio veterinario della azienda sanitaria provinciale, valido per sessanta giorni dalla data del rilascio, che il cane è esente da manifestazioni di aggressività o addentature verso uomini o altri animali.
- I cani che accedono all'area di spiaggia sono condotti al guinzaglio e sono liberi di nuotare nella zona di mare antistante, sotto la sorveglianza del conduttore.
- Il conduttore si assicura che gli animali non siano lasciati incustoditi e che siano sufficientemente protetti dai raggi solari.
- In caso di sovraffollamento o di mancato rispetto delle modalità di conduzione, l'accesso può essere impedito e l'animale può essere allontanato.

ART. 7 - ZONE DESTINATE ALL'ALAGGIO E ALLA SOSTA DI IMBARCAZIONI

In considerazione dell'utilizzazione delle zone destinate all'alaggio e alla sosta delle imbarcazioni da pesca e da diporto, in tali aree, nonché nei tratti di mare prospicienti segnalati opportunamente attraverso gli

appositi corridoi di lancio per come espressamente previsto nell'ordinanza di sicurezza balneare messa a punto dall'Autorità Marittima di Cetraro, è vietato installare ombrelloni, sedie, materassini nonché sostare per attività di balneazione. A cura degli interessati sarà installata, all'interno dei corridoi, apposita segnaletica indicante il divieto di balneazione.

ART. 8 - NORME DI SICUREZZA SULL'USO DELLE COSTE E DEL MARE ANTISTANTE

Le prescrizioni riguardanti gli aspetti relativi alla sicurezza nell'utilizzo delle coste e del mare antistante sono regolamentate con provvedimento dell'Autorità Marittima competente ovvero Guardia Costiera di Cetraro (CS).

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza si rimanda a quanto riportato nell'Ordinanza di Sicurezza Balneare emessa dall'Autorità Marittima competente, N. 15/2023 DEL 12/06/2023;

- Congiuntamente all'Ordinanza di Sicurezza Balneare emanata dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Cetraro (CS), La presente Ordinanza deve essere esposta, a cura dei concessionari, in un luogo visibile al pubblico per tutta la durata della stagione balneare;
- E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla. Ai contravventori della presente Ordinanza si applica la sanzione prevista dall'art. 1164, 2° c. del Codice della Navigazione;
- I proventi delle sanzioni sono di spettanza del Comune di Bonifati.
- Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga le precedenti ordinanze e tutte le altre non compatibili o in contrasto con la stessa;
- Fermo restando quanto previsto nella presente ordinanza, in casi eccezionali e qualora si verificassero eventi o problematiche non previste, il Comune con provvedimento motivato potrà concedere specifiche deroghe o restrizioni alle disposizioni sopra impartite.
- La presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Bonifati e pubblicata sul sito internet www.comune.bonifati.cs.it e trasmessa via PEC ai seguenti destinatari: Prefettura di Cosenza, Comando Stazione Carabinieri di Bonifati, Comando Compagnia G.d.F di Cetraro, Polizia Locale, Capitaneria di Porto di Cetraro, Assobalneari, SIB ed ai gruppi della Protezione Civile che operano sul territorio.
- A norma dell'articolo 3, comma 4 della L. 241/1990 e s.m.i. si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Calabria e/o ricorso straordinario al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Prot. n. 2322 del 29/04/2024



Il Responsabile dell'UTC
Settore IV – Urbanistica e Demanio
Ing. Rossella PORSO

R. Porso